

**STATUTO ASSOCIAZIONE AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità**  
**modificato in sede di Assemblea straordinaria**  
**20 Marzo 2011**

**Art 1 Denominazione e sede**

AIM (Agenzia Intercultura e Mobilità) è un'Associazione culturale di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 e nel rispetto del codice civile, apartitica, aconfessionale, autonoma, pluralista e che si impegna per il raggiungimento della sostenibilità.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via dei Piceni 1. Possono costituirsi sedi locali.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 Principi**

AIM si riconosce nei principi sanciti nella Carta dei Diritti Sociali dell'Unione Europea, dei Diritti del fanciullo dell'ONU (New York, 1989) e nel manifesto della creatività.

AIM si richiama alla Dichiarazione dei Diritti umani dell'ONU.

AIM si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana e agisce secondo i suoi dettami.

AIM è impegnata perchè nella propria attività associativa siano affermati e rispettati i valori ed i principi di democrazia, equità, solidarietà, pace, interculturalità, accessibilità e sostenibilità. L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

**Art. 3 Finalità**

La finalità principale dell'Associazione è la partecipazione attiva di tutti con particolare attenzione ai giovani alla vita civile, sociale, culturale e politica in una dimensione *glocale* e la promozione del benessere individuale e sociale (secondo la definizione dell'OMS) con particolare attenzione alle giovani generazioni e la sperimentazione di modelli decisionali partecipativi.

Pertanto l'Associazione persegue prioritariamente i seguenti scopi:

- A) l'impegno per la realizzazione di una società interculturale, solidale e finalizzata all'incontro e allo scambio con l'Altro;
- B) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- C) sviluppare consapevolezza, coscienza critica, e competenza nelle giovani generazioni;
- D) la promozione delle politiche giovanili e sociali;
- E) la formazione culturale e politica dei giovani a livello europeo ed internazionale;
- F) la promozione della mobilità giovanile in ambito culturale, formativo e lavorativo;
- G) il sostegno a giovani artisti, nell'ambito delle arti figurative, del teatro, della musica, dello spettacolo e della libera creatività in genere.
- H) favorire la libera circolazione delle idee e la diffusione del software libero nel mondo informatico.;
- I) promuovere e sviluppare percorsi di educazione non formale.

Pertanto attività ed iniziative di rilievo sono:

- a) la realizzazione di progetti interculturali, quali ad esempio scambi internazionali, gemellaggi, volontariato internazionale;
- b) la partecipazione a reti e network di diverso tipo affini ai principi statuari;
- c) la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impegno nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea;
- d) la creazione e la gestione di centri di aggregazione giovanile e di strutture finalizzate all'incontro e allo scambio intergenerazionale;
- e) progetti di collaborazione e supporto internazionale;
- f) lo sviluppo e l'ampliamento di strumenti e percorsi utili alla veicolazione delle informazioni;
- g) corsi di formazione, promozione di attività interculturali, seminari, convegni, laboratori, ricerche e pubblicazioni anche a carattere professionale;
- h) iniziative di carattere artistico, sociale e culturale, e sostegno di iniziative della società civile per la comunità giovanile coinvolta dall'associazione.

#### **Art. 4 Soci**

Sono ammessi a far parte di AIM cittadini ed associazioni che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Coordinamento associativo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Ai fini di una più snella organizzazione e divisione delle responsabilità degli associati AIM suddivide i propri soci in due categorie distinte: Attivo e Sostenitore.

#### **Art. 4.1 Il Socio Attivo:**

- contribuisce allo svolgimento delle attività associative e promuove lo sviluppo di AIM negli ambiti di competenza e si impegna a sottoscrivere il regolamento dei diritti e doveri dei Soci Attivi redatto e integrato annualmente dall'Assemblea dei Soci Attivi;
- può far parte di una o più aree interne dell'associazione e porta avanti i progetti di AIM o condivisi con altri Enti e/o associazioni;
- ha diritto di voto nei processi decisionali associativi.

#### **Art. 4.2 Il Socio Sostenitore:**

- partecipa alle attività associative (laboratori, scambi internazionali, bandi, eventi, ecc.) e si impegna a contribuire con una quota annuale e mensile, ove previsto dal Coordinamento delle Aree Associative, al regolare svolgimento delle attività;
- non ha diritto di voto all'interno degli organi decisionali associativi;
- può acquisire lo status di socio attivo e conseguente diritto di voto nel caso in cui partecipi attivamente ad uno o più progetti ed iniziative promosse da AIM, accettando il regolamento dei diritti e doveri del Socio Attivo redatto e integrato annualmente dall'Assemblea dei Soci Attivi; l'organo che concorda e ratifica il passaggio del socio da sostenitore ad attivo è il Coordinamento delle Aree Associative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale di autofinanziamento nella misura fissata dal Coordinamento Associativo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota annuale associativa per l'autofinanziamento varierà nel caso si tratti di un singolo cittadino o di un'Associazione. L'ammontare della quota annuale di adesione è stabilito dall'Assemblea dei Soci Attivi in sede di approvazione del bilancio.

Sono condizioni per l'adesione: l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera di AIM quale propria tessera sociale.

Il numero dei soci è illimitato.

I giovani e le giovani aderenti, organizzati in i gruppi informali ed associazioni sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di AIM. La loro adesione in forma organizzata è subordinata all'esistenza nel proprio Statuto, Manifesto o atto analogo di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di AIM, quali: i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

#### **Art. 5 Diritti dei Soci**

Le associate e gli associati attivi hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- eleggere gli organi associativi;
- partecipare alle attività e al voto degli organi associativi.

#### **Art. 5.1 Diritti dei Soci Sostenitori**

Le associate e gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

richiedere la qualifica di Socio Attivo, sottoscrivendo il regolamento dei diritti e doveri del Socio Attivo redatto e integrato annualmente dall'Assemblea dei Soci Attivi

## **Art. 6 Doveri dei Soci Attivi e Sostenitori**

Le associate e gli associati tutti sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi di coordinamento;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi di coordinamento;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi associativi.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

## **Art. 7 Recesso o esclusione del socio**

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'Associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Coordinamento delle Aree Associate in maniera unanime. Deve essere comunicata via e-mail al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei Soci Attivi nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 8 Gli organi sociali**

AIM viene gestita dai seguenti organi sociali:

1. Il Presidente;
2. Il Vicepresidente;
3. L'Assemblea dei Soci Attivi;
4. Il Consiglio direttivo denominato anche Coordinamento delle Aree Associate;

## **Art. 9 Gestione e funzionamento dell'attività AIM**

### **Art. 9.1 Il Presidente**

È il rappresentante e portavoce associativo, rappresenta le istanze associative e coordina l'attività associativa convocando le riunioni di Coordinamento e le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci Attivi, secondo le modalità indicate nei precedenti punti.

Il Presidente:

- esercita il suo mandato, affidatogli dall'Assemblea dei Soci Attivi, per la durata di tre anni;
- può rinnovare il mandato per un massimo di tre volte consecutive;
- può dimettersi presentando richiesta motivata e scritta al Coordinamento delle Aree Associate, delegando il Vicepresidente per le funzioni richieste per l'elezione del nuovo Presidente;
- può delegare la rappresentanza dell'associazione ad un altro Socio Attivo;
- può delegare il potere di firma al Vicepresidente, con comunicazione scritta consegnata al Coordinamento delle Aree Associate;
- dispone dei fondi sociali, previo assenso del Coordinamento e per le sole finalità associative;
- può convocare direttamente il Coordinamento delle Aree Associate, in via straordinaria, qualora se ne presenti la necessità, motivando la richiesta; l'esigenza di tale modalità straordinaria è verificata dal Coordinamento delle Aree Associate, una volta riunitosi;
- presenzia il Coordinamento delle Aree Associate, o può delegare tale funzione al Vicepresidente.

### **Art. 9.2 Il Vicepresidente**

Ha la funzione di affiancare il Presidente e sostituirlo nelle situazioni di indisponibilità. In particolare:

- lavora in sinergia con il Presidente, facendone le veci, anche con potere di firma, attraverso delega scritta del Presidente stesso, secondo le indicazioni e nelle occasioni di cui ai punti precedenti;
- esercita il suo mandato per la durata di 1 anno, mandato rinnovabile dall'Assemblea dei Soci.

### **Art. 9.3 L'Assemblea dei Soci Attivi**

L'Assemblea dei Soci Attivi è composta da quegli associati che rispondono alle indicazioni dell'Art. 4 dello Statuto, così come ridefinito in questa sede. L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria:

L'Assemblea Ordinaria dei Soci Attivi:

- si riunisce almeno una volta l'anno;
- è convocata dal Presidente, su richiesta del Coordinamento delle Aree Associate, comunicando data, luogo, ora e argomenti di discussione attraverso l'indirizzo di posta elettronica associativo e con la pubblicazione sul sito associativo, che deve avvenire entro 15 giorni prima dall'Assemblea stessa;
- delibera con la presenza di almeno 2/3 dei Soci Attivi, che sia essa presenza fisica, per delega o attraverso strumenti di comunicazione in simultanea;
- delibera, in prima istanza, attraverso la decisione unanime dei presenti; in seconda istanza con voto palese della maggioranza dei presenti;
- ha il compito di approvare il bilancio consuntivo dell'anno solare concluso e il bilancio preventivo dell'anno solare in corso;
- discute, integra ed approva il Piano di Lavoro delle diverse Aree Associate ed i relativi obiettivi annuali;
- elegge il Presidente, con le funzioni di rappresentante legale e portavoce dell'Associazione;
- elegge il Vicepresidente.

### **Art. 9.4 L'Assemblea Straordinaria dei Soci Attivi**

è convocata dal Presidente su richiesta di almeno 3 Soci Attivi o di almeno 1/10 del totale degli associati (Soci Attivi e Soci Sostenitori);

può deliberare con la presenza di almeno 2/3 dei Soci Attivi;

delibera, in prima istanza, attraverso la decisione unanime dei presenti; in seconda istanza con voto palese della maggioranza dei presenti;

può discutere, modificare ed approvare lo Statuto Associativo e l'Atto Costitutivo e, coerentemente con essi, i Regolamenti Interni alle Aree Associate;

elegge il nuovo Presidente in caso di dimissioni o cessazione dell'attività per cause di forza maggiore;

scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio allo Stato o altre Istituzioni ed Enti non profit in linea con i Principi e l'Etica associativa, con la presenza di almeno ¾ dei Soci Attivi.

### **Art. 9.5 Il consiglio direttivo denominato anche Coordinamento delle Aree Associate**

L'attività associativa è amministrata dal Coordinamento delle Aree Associate: questo è composto dai soli Soci Attivi, ovvero quegli associati che rispondono alle indicazioni dell'Art. 4 dello Statuto, così come ridefinito in questa sede.

In particolare, il Coordinamento delle Aree Associate:

- raccoglie le istanze delle Aree Associate e delibera sulle stesse con la presenza di almeno un Socio Attivo delegato per ogni Area Associativa, e con un minimo di 5 partecipanti alle riunioni di Coordinamento;
- verifica e approva i nuovi partner e finanziatori diversi dalle Istituzioni Pubbliche proposti dalle Aree Associate, in coerenza con i principi e l'etica associativa definita da questo Statuto, al fine di garantire l'operatività e la trasparenza delle attività associative;
- è convocato in via ordinaria dal Presidente, su proposta di almeno un'Area Associativa, attraverso comunicazione effettuata via e-mail almeno una settimana prima della riunione di Coordinamento;
- può essere convocato in via straordinaria direttamente dal Presidente; l'esigenza di tale modalità di convocazione è verificata, una volta riunitosi, dal Coordinamento delle Aree Associate;
- delibera, in prima istanza, attraverso la decisione unanime dei presenti alla riunione di Coordinamento, intendendo l'unanimità non nel senso di "possibilità di veto" ma di "costruzione di consenso", raggiunto attraverso la mediazione, e sempre nell'ottica del raggiungimento dei comuni obiettivi, nel rispetto dei tempi delle persone e delle attività portate avanti dalle stesse: tali esigenze devono essere condivise e concordate secondo una priorità stabilita all'inizio delle riunioni di Coordinamento; in caso di mancato raggiungimento di consenso unanime secondo le modalità sopraindicate, il Coordinamento viene convocato in seconda istanza e la delibera avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e con voto favorevole di almeno un componente per ogni Area Associativa;
- nel Coordinamento un Socio Attivo non può rappresentare, ai fini del voto in seconda istanza, più di un'Area Associativa;
- la partecipazione – e la presenza – alle riunioni di Coordinamento può avvenire, ove possibile, anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza in simultanea.

## **Le Aree Associative**

L'attività associativa è organizzata in Aree Associative, composte dai Soci Attivi e che perseguono degli obiettivi specifici in linea con i Principi e l'Etica associativa. Partecipano alle attività implementate dalle Aree Associative i Soci Sostenitori.

Le Aree Associative contribuiscono alla realizzazione di un'azione associativa su più campi, in modalità orizzontale e di rete, mantenendo un'indipendenza operativa di base.

Le Aree Associative operano in sinergia e, in comunicazione continua tra di esse, attraverso il Coordinamento delle Aree Associative e gli strumenti di comunicazione a disposizione dell'associazione.

In particolare, le Aree Associative:

1. sono costituite, per un'adeguata organizzazione e contributo anche decisionale all'associazione, da almeno 3 Soci Attivi;
2. hanno un numero illimitato;
3. vanno costituite in tempi utili a presentare presso l'Assemblea dei Soci Attivi il Piano di Lavoro con gli obiettivi annuali ed il Piano economico;
4. convocano il Coordinamento delle Aree Associative, con richiesta comunicata al Presidente;
5. partecipano ai lavori e sono sottoposte a verifica da parte del Coordinamento delle Aree Associative;
6. possono richiedere fondi associativi al Presidente attraverso il Coordinamento delle Aree Associative;
7. propongono i potenziali partner e finanziatori privati per la verifica del Coordinamento delle Aree Associative, prima di implementare attività di rete e di cooperazione e prima di concordare finanziamenti e/o investimenti di risorse, sia economiche che umane.

## **Art. 10 Risorse Economiche**

AIM trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle attività da:

- quote degli associati
- eredità, donazioni liberali dei soci dei terzi e e legati
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni pubbliche dell'Unione Europea e di organismi internazionali purché in linea con i principi e i fini etici e statutari dell'associazione: in caso di finanziamento da privati la decisione deve essere analizzata discussa e deliberata dal Coordinamento dei Soci Attivi con votazione all'unanimità (se passa, senno' dal direttivo a maggioranza);d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L' Associazione inoltre è tenuta per almeno 5 anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

## **Art. 11 Il Bilancio**

I bilanci sono predisposti dal Presidente supportato dal Vicepresidente e dal Coordinamento delle Aree Associative, dai coordinatori di area o soggetti terzi da essi individuati, e approvati dall'Assemblea dei Soci Attivi. In particolare:

- il bilancio consuntivo va pubblicato sul sito internet dell'associazione entro 10gg dall'approvazione e trasmesso via mail a tutti i Soci Attivi;
- l'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- il Coordinamento delle Aree Associative ha l'obbligo di redigere un documento interpretativo del bilancio consuntivo da allegare allo stesso;
- il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese o con le modalità previste da questo statuto;
- il bilancio preventivo è redatto dalle Aree Associative attraverso il Coordinamento, entro i primi 3 mesi dell'anno solare e discusso durante la prima Assemblea utile.

## **Art. 12 Modificazioni Statuto**

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

## **Art. 13 Scioglimento Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata in favore di altre Istituzioni ed Enti non profit in linea con i Principi e l'Etica associativa.

## **Art. 14 Disposizioni Finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Roma, lì 20 Marzo 2011

Il Presidente  
**Riccardo Iorio**

Il Segretario  
**Erika Gerardini**